

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1998)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3431)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro delle Finanze

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1966*

**Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio
delle scommesse sulle corse di cavalli**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dall'UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sulle licenze, che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.

Art. 2.

Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
« Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:			La licenza è richiesta per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrono singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
1) per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio:			La tassa è liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
a) nelle corse di cavalli, giusta delega della Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:			
- in campi di corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno.....	L. 300.000	Ordinario	
- in campi di corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno	» 200.000	»	
- in campi di corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	» 100.000	»	
b) nelle corse dei levrieri	» 100.000	»	
c) nelle regate, nei giochi di palla e di pallone ed in altre simili gare	» 60.000	»	

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
2) per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse:			
a) nelle corse di cavalli:			
- in ippodromi, ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno	» 200.000	»	La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1.
- in ippodromi, ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno a non meno di 11	» 150.000	»	
- in ippodromi, ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	» 100.000	»	
b) nelle corse dei levrieri	» 70.000	»	
c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare	» 50.000	»	
3) per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse:			
a) sulle corse di cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio. Per le nuove sale di corse, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la tassa va liquidata in base all'ammontare presuntivo degli incassi conseguiti nel primo periodo di attività, giusta dichiarazione da rilasciarsi dall'U.N.I.R.E. Per l'anno intero successivo al primo periodo di attività, la tassa è analogamente commisurata all'ammontare degli incassi che, secondo valutazione della predetta U.N.I.R.E., la sala conseguirà in detto anno. Per gli anni successivi la tassa è commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno precedente, desunti dagli atti di accertamento espletati ai fini della liquidazione dei diritti erariali e tributi accessori.
fino a 100 milioni	L. 100.000	Ordinario	
» » 150 »	» 150.000	»	
» » 200 »	» 200.000	»	
» » 250 »	» 250.000	»	
» » 300 »	» 300.000	»	
» » 400 »	» 400.000	»	
» » 500 »	» 500.000	»	
» » 600 »	» 600.000	»	
» » 700 »	» 700.000	»	
oltre 700 »	» 800.000	»	
b) sulle corse dei levrieri	» 70.000	»	
c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare	» 50.000	»	
4) per ogni gestore di agenzia delegata dalla U.N.I.R.E. per l'accettazione ed il riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 3.
fino a 50 milioni	» 20.000	»	
» » 100 »	» 50.000	»	
» » 200 »	» 80.000	»	
» » 250 »	» 120.000	»	
» » 300 »	» 150.000	»	
oltre 300 »	» 200.000	»	

»

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.